

# COMUNE DI MONTEMILONE

PROVINCIA DI POTENZA

---

## BOZZA DI CONVENZIONE

Art. 23 Dlgs 50/2016

### PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO "G. Fortunato"

---

Committente: Il Sorriso V soc. coop. soc.

Via Calabria 5

85042 Lagonegro PZ

Tel. 3487557619



Progettista: Ing. Mastandrea Angelo Francesco

P.zza Vittorio Emanuele II, 22

85050 Balvano (PZ)

Tel. 3475474670

[ing.mastandrea@gmail.com](mailto:ing.mastandrea@gmail.com)

[angelofrancesco.mastandrea@ingpec.eu](mailto:angelofrancesco.mastandrea@ingpec.eu)



**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  
DI GESTIONE DELLA STRUTTURA SOCIO  
ASSISTENZIALE DELL'EX SCUOLA  
"G. FORTUNATO"**

**DEL COMUNE DI MONTEMILONE**

**BOZZA DI CONVENZIONE**

**COMUNE DI MONTEMILONE**  
**Provincia di Potenza**

**REP. N.**

**Ex scuola G. Fortunato del comune di Montemilone**  
**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE**

\* \*

L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Montemilone nella casa comunale, avanti a me Dr. \_\_\_\_\_, Segretario comunale del Comune di Montemilone, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, a termini di legge, si sono costituiti i signori:

da una parte:

- Il COMUNE Di MONTEMILONE (PZ) C.F. \_\_\_\_\_ in persona del Geom. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ quale dichiara di costituirsi ed agire in nome, per conto ed interesse del Comune di Montemilone che rappresenta, ai sensi dell'art. 07 del T.U.E.L., domiciliato per la carica presso il Comune di Montemilone (PZ) e nella sua qualità di Responsabile protempore del Settore Tecnico dell'Ente medesimo, nel seguito indicato anche come "concedente";

dall'altra parte:

- Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, con codice fiscale n. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, nel seguito del presente atto viene indicato anche come "concessionario";

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva come per legge, la Giunta comunale di Montemilone (PZ) ha approvato il progetto di gestione, mediante affidamento in concessione, attraverso la formula della finanza di progetto, della struttura socio-assistenziale, con inclusa la progettazione, realizzazione dei lavori di ristrutturazione, dell'immobile comunale ex scuola G. Fortunato nel comune di Montemilone (PZ)", struttura immobiliare di proprietà comunale sita in Via G. Matteotti, in conformità al Capitolato speciale di appalto e agli ulteriori elaborati e documenti contestualmente approvati;
- con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è dato avvio al procedimento di appalto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della "Ex scuola G. Fortunato del comune di Montemilone (PZ)", mediante Concessione ai sensi dell'art. 2 c.1 lett.c) dell'Allegato I.1 del D. lgs n.36/2023, con procedura di selezione aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 e selezione della migliore offerta attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo pesi e sub pesi come ivi riportati, ai sensi dell'art. 108 comma 2 e 4 del D. Lgs. n.36/2023;
- all'esito del procedimento di gara regolarmente espletato secondo le indicazioni contenute nella succitata determinazione a contrarre, con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la proposta di aggiudicazione, a seguito della formazione della graduatoria da parte della Commissione di gara all'uopo preposta e disposta l'aggiudicazione dell'appalto di concessione in favore \_\_\_\_\_ secondo le condizioni proposte in sede di offerta;
- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n.36/2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

- il "Concessionario" ai sensi dell'articolo l'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. il., ha prodotto, per garantire la corretta gestione della struttura, il Documento unico di valutazione dei rischi del servizio affidato che si considera facente parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- il "Concessionario" ha incluso nell'offerta tecnica la propria "Carta dei Servizi della struttura", sulla base della "Carta dei servizi (linee guida)" approvata dal Comune di Montemilone (PZ) che viene allegata, unitamente al Codice etico, al contratto quale parte integrante e sostanziale;
- il "Concessionario" ha incluso nell'offerta tecnica "Il regolamento della Struttura" ed anche un modello di "Contratto con l'utente", per una più dettagliata descrizione dei servizi, sulla base delle "Linee guida del regolamento disciplinante la Struttura" approvate dal Comune di Montemilone (PZ) che vengono allegati al contratto quale parte integrante e sostanziale del medesimo. Eventuali modifiche successive al "Regolamento della Struttura" ed al "Contratto con l'utente" saranno definite di concerto con l'Amministrazione Comunale;
- in data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato II termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023;
- il Concessionario ha costituito la cauzione definitiva per un importo di euro \_\_\_\_\_ a mezzo garanzia fideiussoria (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari) emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_, nonché le garanzie e/o polizze richieste ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. n.36/2023 e nel rispetto di quanto stabilito dal Bando e dal Disciplinare di gara con la Compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;
- in data \_\_\_\_\_ è stata acquisita l'informazione antimafia ex art. 91 del D. Lgs. 159/2011, agli atti del Comune di Montemilone (PZ);

ovvero

- il presente Contratto di Concessione viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, il Comune recederà dal contratto;
- il "Comune concedente" si impegna a consegnare al "Concessionario" la struttura ed il servizio, ad intervenuta sottoscrizione del contratto di concessione, previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di apposito verbale di consegna (fatta salva l'ipotesi di consegna della struttura e del servizio in via d'urgenza);
- può, quindi, procedersi alla stipula del contratto in forma pubblico amministrativa;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti come sopra costituite, convergono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1. Disposizioni preliminari.**

Le Parti dichiarano di ritenere la suesposta premessa, che qui si intende integralmente per riportata e trascritta, quale patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché di essere perfettamente a conoscenza del contenuto degli atti ivi citati, sebbene non materialmente allegati.

#### **Art. 2. Consenso ed oggetto del contratto.**

Il Concessionario si obbliga, entro \_\_\_\_\_ giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, ad ultimare i lavori di finizione della struttura così come descritto ed indicato nei documenti di gara. Al termine di tale ultimazione si

procederà, in contraddittorio con l'Amministrazione concedente a redigere un apposito verbale di constatazione dell'avvenuto espletamento dei lavori di cui trattasi, verbale che costituirà poi il riferimento per la riconsegna dell'immobile all'Amministrazione comunale al termine del termine di gestione della struttura.

Il Concessionario è tenuto a redigere il progetto dei lavori di livello esecutivo, come disciplinato dal vigente Codice dei contratti pubblici, determinando, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare, il relativo costo previsto ed il cronoprogramma.

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al concedente entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, applicandosi in caso contrario le specifiche disposizioni sanzionatorie previste dalla convenzione stessa.

Il progetto esecutivo, sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, è, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Il progetto esecutivo sarà predisposto e redatto dal Concessionario per il tramite di soggetti di cui all'art.66 del D. Lgs. n.36/2023, appositamente incaricati dallo stesso (Concessionario) in possesso delle abilitazioni di legge, come sancite dalla vigente normativa per l'esecuzione di lavori pubblici, in ragione della specifica tipologia e delle specifiche categorie di opere.

Inoltre, Concessionario per il tramite di soggetti di cui all'art.66 del D. Lgs. n.36/2023 appositamente incaricati dallo stesso (Concessionario) in possesso delle abilitazioni di legge, come sancite dalla vigente normativa per l'esecuzione di lavori pubblici, in ragione della specifica tipologia e specifiche categorie di opere, dovrà provvedere alle attività afferenti al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione.

Analogamente, sono a carico del Concessionario le attività di direzione e contabilizzazione dei lavori che vi provvederà per il tramite di soggetti di cui all'art.66 del D. Lgs. n.36/2023 appositamente incaricati purché in possesso delle abilitazioni di legge, come sancite dalla vigente normativa per l'esecuzione di lavori pubblici, in ragione della specifica tipologia e delle specifiche categorie di opere.

Il progetto esecutivo dovrà essere preventivamente verificato, validato ed approvato dal Concedente.

Spettano al Concedente le attività di collaudo, anche in corso d'opera, dei lavori eseguiti in esecuzione del progetto esecutivo approvato; a tal fine il Concedente provvederà, con spese a carico del concessionario, alla nomina del tecnico incaricato in possesso delle abilitazioni di legge, come sancite dalla vigente normativa per l'esecuzione di lavori pubblici, in ragione della specifica tipologia e delle specifiche categorie di opere.

I lavori di finizione dell'immobile, come previsti nel progetto esecutivo, dovranno essere eseguiti in conformità al progetto medesimo.

Gli oneri professionali (parcelle) afferenti alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alla direzione e contabilità dei lavori ed al collaudo, equamente determinati secondo il D.M. 17/06/2016.così come i compensi di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.36,2023, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario secondo gli importi riportati nel quadro economico del progetto esecutivo approvato.

Eventuali variazioni del progetto esecutivo, previa espressa e preventiva approvazione da parte del Concessionario, saranno ammesse solo se prevedono e realizzano significativi ed evidenti miglioramenti rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo o per adeguare la struttura alle sopravvenute disposizioni

normative, anche di settore, legate alla sua utilizzazione.

Il Concessionario gestore si obbliga a svolgere la concessione ed espletare la gestione di cui al bando di gara pubblicato in data \_\_\_\_\_, meglio specificati dai documenti menzionati nel successivo Art. 4, e per la durata di anni ventiquattro indicata nel bando stesso.

Il Concessionario dichiara di aver preventivamente visitato l'immobile e, benchè necessitante di ristrutturazione edilizia, di averlo trovato adatto all'uso cui è destinato e, così, di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo. Lo stesso si impegna a riconsegnare, senza riconoscimento di rimborsi di spese o ristori o di costi a qualsiasi titolo determinati, il compendio immobiliare affidato nello stato in cui sarà rilevato, in contraddittorio, così come completato al termine dell'esecuzione di eventuali lavori di adeguamento, integrazioni e miglioramento pena il risarcimento del danno. Di detta consegna sarà redatto verbale.

### **Art. 3 - Durata del contratto.**

Il presente contratto di concessione avrà durata di 24 (ventiquattro) anni. La concessione decorre dalla stipula del presente contratto fino al \_\_\_\_\_, salvo disdetta comunicata da una delle parti almeno dodici mesi prima.. E' escluso il rinnovo tacito. Il Concedente ha facoltà di concedere l'opzione di rinnovo della concessione. La concessione di rinnovo deve essere espressa mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto avente condizioni uguali o migliorative per l'Ente rispetto a quelle disposte dalla presente convenzione.

### **Art. 4 - Documenti facenti parte integrante del contratto.**

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti, quant'anche non materialmente allegati:

- a. Proposta finanziaria di progetto nella formulazione e composizione documentale risultante dall'esito dell'aggiudicazione definitiva ed efficace;
- b. Regolamento Rass;
- c. Carta dei servizi;
- d. Codice Etico;
- e. Progetto di fattibilità tecnica ed economica nella formulazione e composizione documentale risultante dall'esito dell'aggiudicazione definitiva ed efficace.

### **Art. 5 - Canone di concessione.**

Per l'intera durata della concessione il Concessionario si impegna ad erogare al Concedente (Comune di Montemilone) un canone di concessione in conformità a tutto quanto previsto dal Capitolato speciale.

L'importo del canone annuo è pari ad € 6.000,00, da iniziare ad erogarsi solo a seguito dell'inizio attività.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rimanda agli atti di gara e alla normativa vigente.

Il Concessionario si dichiara disponibile ad acquisire in via definitiva, anche in vigenza di rapporto contrattuale, la proprietà dell'immobile in questione previo accordo circa il valore economico del relativo prezzo.

### **Art. 6 - Corrispettivo del concessionario.**

Per la gestione dei servizi oggetto della concessione, gli utenti corrisponderanno direttamente al concessionario, le rette e le tariffe in conformità a quanto dichiarato nel precedente articolo. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente. Il Concessionario non può rivalere alcun diritto sul Concedente riguardo a eventuali ritardi o mancati pagamenti delle rette e tariffe da parte degli utenti.

#### **Art. 7 - Personale di servizio.**

Tutto il personale impiegato dal concessionario, compreso quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalle leggi e dalle disposizioni nazionali e regionali tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni normative e i contratti collettivi di settore vigenti. Resta inteso che il concessionario si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato, anche non dipendente del concessionario.

#### **Art. 8 - Rapporti con l'utenza.**

E' a cura esclusiva del Concessionario ogni rapporto con l'utenza che usufruisce dei servizi oggetto della concessione, ivi inclusa, la riscossione diretta delle rette e tariffe. Il Concedente non si farà carico di alcun rapporto con l'utenza né assumerà alcuna responsabilità al riguardo.

#### **Art. 9 - Obblighi a carico del Concessionario.**

Il Concessionario, prima di iniziare l'attività, dovrà, dunque, munirsi di tutte le autorizzazioni, Nulla Osta, pareri e le licenze prescritte dalle norme vigenti necessarie per l'espletamento dell'attività da esercitare nella struttura di che trattasi con obbligo di inviarne copia al Concedente prima di iniziare l'attività.

I relativi oneri e/o costi, a qualsiasi titolo maturati e determinati, saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

#### **Ad. 10 - Sicurezza sul luogo del lavoro.**

Il Concessionario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento del servizio, le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. N. 81/2008, si specifica che, per quanto concerne le procedure dell'appalto non sussistono rischi di interferenza da parte del Comune.

#### **Art. 11 - Obblighi assicurativi.**

Il Concessionario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto il Comune concedente da qualsiasi responsabilità connessa. Sono compresi nei danni anche quelli derivanti ad utenti e terzi dall'eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate. Il Concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile ed a tal fine ha stipulato con primaria compagnia di assicurazione le garanzie richieste dal Capitolato speciale. Nella suddetta polizza il Comune concedente è considerato terzo e tra gli utenti saranno compresi gli utenti esterni, i parenti delle persone ospitate nella struttura e i visitatori. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse al Comune alle relative scadenze.

Il Concessionario, in caso di danni ai beni di proprietà del Comune, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al Concessionario il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.

#### **Art. 12 - Manutenzione straordinaria.**

Nel caso di eventuali lavori straordinari necessari per il corretto funzionamento della struttura, il Concessionario può eventualmente farsene carico, fatta salva la possibilità di rivalersi sull'amministrazione comunale per gli importi versati, attraverso lo storno dei canoni di concessione pattuiti.

Gli interventi e/o i lavori qualificati come interventi di manutenzione straordinaria, quantificati e progettati dal Concessionario secondo le modalità stabilite dal vigente Codice dei contratti pubblici, dovranno essere proposti al Concedente per la preventiva validazione ed approvazione nonché ai fini del loro successivo affidamento ed esecuzione nelle modalità stabilite dal vigente Codice dei contratti pubblici.

Tra le Parti si stabilisce e si pattuisce che, fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, in deroga ad ogni norma in materia, relativamente agli interventi e/o i lavori qualificati come interventi di manutenzione straordinaria, ove preventivamente autorizzato dal Concedente, il Concessionario potrà rivalersi unicamente attraverso lo storno del canone di concessione, per singola annualità di concessione, ovvero entro i limiti del valore economico annuale come determinato al precedente art. Art. 5 (Canone di concessione)

Eventuali costi e/o oneri aggiuntivi e/o ultronei derivanti dalla necessità di condurre comunque occorrenti interventi di manutenzione straordinaria, saranno e resteranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario che pertanto, per tali eventuali costi e/o oneri aggiuntivi e/o ultronei, non potrà mai rivalersi per nessuna ragione o motivazione o causale nei confronti del Concedente.

#### **Art. 13 - Controlli.**

I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico del concessionario avverranno a cura del responsabile del procedimento, di suoi delegati.

#### **Art. 15 - Inadempienze contrattuali.**

In caso di inadempienze in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente contratto e dalla normativa vigente, anche tecnica, trovano applicazione le clausole in materia di appalti.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto.**

È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 17 - Cessione dell'azienda e/o mutamento dell'oggetto sociale.**

Il Concessionario, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta al Comune concedente, trasmettendo tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno 30 (trenta) giorni prima del compimento della stessa. Il Comune concedente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario ovvero di recedere dal contratto. Il mancato preavviso di cui sopra fa sorgere in capo al Comune concedente la facoltà di recedere dal presente contratto.

#### **Art. 18 - Passaggio di gestione.**

Al termine del presente contratto, qualora la concessione venisse affidata in base a concessione ad altro operatore economico diverso dal presente Concessionario, quest'ultimo si impegna a fornire l'assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

#### **Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Il Concessionario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i., è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune concedente e dal concessionario, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale



Anticorruzione. Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune concedente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia di inadempimento delle proprie eventuali società mandanti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Concessionario si impegna, ancora, ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dal Capitolato speciale e dalle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 20 - Disposizioni antimafia.**

Il Concessionario prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i. Il Concessionario si impegna a comunicare immediatamente al Comune concedente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi. Il Comune concedente si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti per i quali è richiesto il possesso del requisito in questione ai fini del presente contratto. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Comune concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

#### **Ad. 21 - Obbligo di riservatezza.**

Il Concessionario si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comune concedente al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dal Comune quale Pubblica Amministrazione, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico ad essa affidato con il presente contratto. Inoltre, per quanto riguarda i dati sensibili relativi agli utenti dei servizi, dovrà attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dal Capitolato speciale e dalle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 22 – Trattamento dei dati personali.**

I dati conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte del Comune concedente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto. Resta Inteso che competono al Concessionario i diritti di cui all'art. 7 del succitato decreto. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montemilone (Pz). Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dal Capitolato Speciale e dalle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 23 - Modalità di comunicazione.**

Ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice dei contratti pubblici, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Concedente ed il Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate ad ogni effetto di legge mediante l'utilizzo dei rispettivi domicili digitali (posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria) e, per il caso di eventuali modifiche del domicilio digitale del Concessionario o problemi temporanei nell'utilizzo di tali

forme di comunicazione, il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente tali circostanze al Concedente significando che, in mancanza, il Concedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**Art. 24 - Domicilio eletto e variazioni societarie.**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto il Concessionario elegge il domicilio legale in \_\_\_\_\_ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.

**Art. 25 - Spese, imposte e tasse.**

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro e quelle assolte dal Comune concedente per la celebrazione della procedura di gara. Ai fini fiscali il valore del presente contratto ammonta ad € \_\_\_\_\_. Le parti chiedono che la registrazione avvenga in misura fissa.

**Art. 26 - Modalità di soluzione delle controversie.**

Le controversie, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel vigente Codice dei contratti pubblici in materia di partenariato pubblico-privato e concessioni, sono devolute unicamente al Tribunale Civile di Potenza.

In ogni caso, anche al fine di prevenire l'insorgere di contenzioso, in aggiunta alle previsioni di legge in materia e della presente convenzione, le Parti possono attivare, di comune accordo, ogni forma di composizione bonaria delle controversie anche mediante l'istituzione, costituzione ed attivazione di un Comitato Paritetico o il ricorso ad organismi di mediazione abilitati a norma di legge.

**Art. 27 - Clausola di rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto previsto dagli atti di gara e leggi vigenti in materia.

Montemilone, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

PER IL CONCEDENTE

PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dichiara di conoscere ed espressamente approvare, ai sensi e per gli effetti degli arti. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole di cui agli arti. 9, 11,12, 13, 15, 19, 20, 23 e 26.

Montemilone, \_\_\_\_\_

PER IL CONCEDENTE

PER IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE